

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DELLE PRIME MISURE ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO IN FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO FRANOSO VERIFICATOSI A PARTIRE DAL 14 MARZO 2025 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAGANO (MO), IN LOCALITÀ BOCCASSUOLO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, sono definiti i termini e le modalità per la concessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1156/2025, **delle prime misure economiche di immediato sostegno (1° Fase) in favore dei soggetti privati**, i cui beni sono stati danneggiati dall'evento franoso verificatosi a partire dal 14 marzo 2025 nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo.
2. I contributi sono concessi, entro il massimale di € 5.000,00 indicato all'articolo 2, per i danni occorsi **all'abitazione principale del proprietario o del terzo e alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente almeno un'abitazione principale** che si trovino in nesso causale con gli eventi calamitosi di cui al comma 1.
3. **Per abitazione principale** si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, risulta, ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile, la residenza anagrafica del proprietario o la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale (es.: usufrutto, diritto di abitazione) o personale di godimento (es.: locazione, comodato), sulla base di atti o contratti, aventi data certa anteriore all'evento calamitoso e, comunque, registrati al più tardi entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di contributo.
4. Rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva anche le abitazioni rurali.
5. I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine perentorio e con le modalità di cui all'articolo 4, la domanda di contributo, utilizzando l'apposito modulo.
6. Entro il medesimo termine perentorio e con le modalità di cui all'articolo 4, al fine di determinare fin da subito l'ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere:
 - a) **alla ricognizione dei danni** alle abitazioni principali o parti comuni di edifici residenziali, in cui sia presente almeno un'abitazione principale, **eccedenti l'importo di € 5.000,00;**

- b) **alla sola ricognizione** dei danni alle abitazioni diverse da quelle principali (abitazioni sfitte) e alle parti comuni di edifici residenziali, in cui non sia presente almeno un'abitazione principale;
- c) **alla sola ricognizione** dei danni agli immobili, sede legale e/o operativa di associazioni o società senza scopo di lucro di loro proprietà o di proprietà di soggetti privati, iscritte, alla data dell'evento calamitoso in appositi registri regionali e/o nazionali, ed il cui atto costitutivo abbia data certa anteriore all'evento medesimo;
- d) **alla sola ricognizione**, nei casi di abitazione distrutta o dichiarata inagibile e ricostruzione in sito o delocalizzazione della stessa, tramite costruzione in altro sito o acquisto di altra abitazione.
7. L'inosservanza di quanto previsto al comma 6, ad eccezione della lettera d), comporta l'esclusione dalle misure economiche di sostegno che, in applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. e), del Decreto Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile), dovessero essere previste da successivi provvedimenti statali.

Art. 2

Finalità e importo massimo del contributo

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, il contributo, quale **misura di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, è concesso entro il **massimale complessivo di € 5.000,00, IVA inclusa**, ed è **finalizzato** ai seguenti interventi:

- a) **di ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione danneggiata, di pertinenze, di parti comuni danneggiate di edifici residenziali, limitatamente ai danni a:**
- elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - finiture interne ed esterne, limitatamente a: intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere;
 - serramenti interni ed esterni, limitatamente a: portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature;
 - impianti, limitatamente a: riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale.

La compromissione dell'integrità funzionale può essere:

- **parziale**, se l'immobile è danneggiato; oppure
- **totale**, se l'immobile è distrutto o danneggiato ma totalmente inagibile. In caso di distruzione o inagibilità totale, comportante la delocalizzazione, si procede con la sola ricognizione del danno.

I danni alle pertinenze, per essere ammessi a contributo, devono riguardare quelle che si configurano come unità strutturali non distinte da quella abitativa; si deve trattare quindi di pertinenze strutturalmente connesse all'abitazione. Per la definizione di unità strutturale si rinvia comunque alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

- b) **su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato**, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Qualora il ripristino sia funzionale ad evitare la delocalizzazione dell'abitazione e l'importo del contributo fino ad € 5.000,00 non sia tuttavia sufficiente ad evitarla, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi;
- c) **di eventuale adeguamento obbligatorio ai sensi di legge**, le cui specifiche norme vanno indicate nella domanda di contributo; sono invece a carico del beneficiario le eventuali migliorie;
- d) **di ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi ed elettrodomestici) presenti nell'abitazione (ad esclusione di quelli presenti in logge, terrazzi, balconi) e dei soli elettrodomestici eventualmente presenti in una pertinenza, distrutta o danneggiata (non distinta strutturalmente dall'abitazione), nel limite massimo di € 1.500,00, quota parte di € 5.000,00 e limitatamente a: letti, armadi, cassettiere, comodini, tavoli, sedie, scrivanie, scarpriere, librerie, divani/poltrone, cucine componibili; frigorifero, lavastoviglie, forno (compreso microonde), lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer;
- e) **di pulizia e rimozione di fango e detriti** dal fabbricato e/o dall'area esterna pertinenziale;

2. **Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc.**, se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa in materia di edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A.) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale complessivo di € 5.000,00.

3. Per gli interventi elencati al comma 1, comprese le eventuali prestazioni tecniche di cui al comma 2, il contributo:

- è concesso tenuto conto dell'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere; la spesa da sostenere è stimata nella domanda di contributo sulla base di preventivi e quella già sostenuta è indicata nella domanda con gli estremi della relativa documentazione valida ai fini fiscali (fatture e/o ricevute fiscali, etc.);
- è erogato dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 12.

Art. 3

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) le pertinenze che si configurino come unità strutturali distinte dall'unità strutturale abitativa. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
 - c) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o ad evitarne la delocalizzazione;
 - d) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis “*Tolleranze costruttive*” della L.R. n. 23/2004;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - g) i beni mobili registrati.

Art. 4

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono, a pena di irricevibilità, presentare all'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati **entro il termine perentorio del 31 ottobre 2025** la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel seguito indicata, per brevità, anche solo come “domanda”, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato MODULO BI*).
2. Fermo restando il termine perentorio di cui al comma 1, la domanda può essere:

- a) consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale dell'Amministrazione Comunale autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
- b) spedita all'Amministrazione Comunale con raccomandata a/r; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
- c) inviata tramite PEC all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora il richiedente il contributo intendesse inviare la domanda di contributo da esso sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B5*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. Fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), l'Amministrazione Comunale, **nella sua qualità di Organismo Istruttore**, garantisce massima diffusione al provvedimento, mediante le forme ritenute più opportune.

4. La domanda di contributo è presentata dal proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B2*); in caso contrario, si applica quanto previsto all'articolo 6.

5. La domanda di contributo, invece che dal proprietario, può essere presentata dall'usufruttuario, locatario o comodatario o titolare di altro diritto reale/personale di godimento dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale se, tale soggetto, si accolla in luogo del proprietario, le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo B3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

6. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, alla domanda di contributo devono essere allegati i preventivi di spesa e/o la documentazione valida ai fini fiscali comprovante la spesa (se già sostenuta parzialmente o integralmente). In caso di spesa

già sostenuta la documentazione valida ai fini fiscali, se non viene allegata alla domanda, va comunque presentata entro il termine perentorio previsto all'articolo 12.

7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite raccomandata a/r o PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

8. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede all'interessato l'integrazione tramite raccomandata a/r o tramite PEC, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 5

Parti comuni di un edificio residenziale - delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (*Allegato Modulo B4*).

2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 6

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato (*Allegato Modulo B2*).

2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 7

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico o privato per le medesime, per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato ai sensi del precedente articolo 2, nel limite massimo di € 5.000,00.

2. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti posti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

3. Il richiedente il contributo dovrà produrre, pertanto, all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.

4. La documentazione di cui al comma 3 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 8

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade, rispettivamente, dal diritto a presentare la domanda o, se già concesso, dal contributo per cui ha presentato domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:

- a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice civile;
- b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) della proprietà a favore di persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 9

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi del *de cuius* entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 10

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. L'Organismo Istruttore **entro il 30 novembre 2025** provvederà ad istruire le domande di contributo ed a inviarne le risultanze all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando, a tal fine, la modulistica che quest'ultima metterà a disposizione e nella quale darà conto del fabbisogno finanziario delle domande ammissibili e del relativo CUP (Codice unico di progetto,) che potrà essere generato anche cumulativamente.
2. Nel corso dell'attività istruttoria l'Organismo istruttore provvederà ad eseguire anche controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% delle domande presentate entro il termine stabilito, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, con riferimento alle condizioni previste dalla presente direttiva, salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarli in una percentuale maggiore o a livello sistematico.

Art. 11

Assegnazione delle risorse finanziarie all'Organismo Istruttore

1. L'ammontare del fabbisogno finanziario risultante dall'elenco riepilogativo delle domande di contributo trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dall'Organismo Istruttore sarà comunicato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'apposito stanziamento finanziario.
2. L'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto stanziamento, provvede a quantificare le risorse che con apposito atto sarà assegnato all'Organismo Istruttore a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
3. L'Organismo Istruttore, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di assegnazione delle risorse finanziarie in suo favore, procederà ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine di cui al successivo articolo 12, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata a pena di decadenza dal contributo concesso.
4. Nell'atto di concessione dei contributi l'Organismo Istruttore dovrà riportare il CUP, che potrà essere generato cumulativamente per tutti i beneficiari.

Art. 12

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, **entro il termine perentorio del 30 settembre 2026**, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Qualora gli interventi di ripristino dei danni, di importo complessivo superiore ad € 5.000,00, non possano essere eseguiti per lotti funzionali (e quindi, per un primo lotto, fino ad € 5.000,00), l'esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da eventuali successivi provvedimenti statali disciplinanti la c.d. 2° Fase, con relativo stanziamento dei fondi.

2. Il beneficiario, entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, dovrà presentare all'Organismo istruttore la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi della presente direttiva. È ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata al

proprietario, richiedente il contributo e/o ai componenti del suo nucleo familiare, nonché, nel caso previsto all'articolo 4, comma 4, ai comproprietari dell'abitazione.

3. I **pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT** e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 2.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture. Sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione prevista nei commi precedenti.

5. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 13

Liquidazione da parte dell'Organismo Istruttore del contributo ai beneficiari e modalità di calcolo

1. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 12 e alla presentazione da parte dei soggetti interessati, entro il predetto termine, della rendicontazione ivi prevista (documentazione comprovante la spesa sostenuta), l'Organismo Istruttore procede all'adozione o dell'atto di liquidazione del contributo spettante (con facoltà di subordinarne l'esecutività all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie) o, in alternativa, dell'atto di approvazione della rendicontazione prodotta dagli interessati. Il contributo spettante **sarà rideterminato in diminuzione**, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore all'importo stimato nella domanda ed ammesso al contributo.

2. L'Organismo Istruttore, successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1, trasmette, senza ritardo, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie statali a copertura dei contributi da erogare ai beneficiari, corredata da un elenco riepilogativo a rendiconto, contenente le generalità di questi ultimi, gli importi dei contributi ad essi spettanti, gli estremi dell'atto di cui al comma 1 ed il relativo CUP.

Art. 14

Trasferimento delle risorse finanziarie all'Organismo Istruttore

1. Entro 30 giorni successivi alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 13 **e, chiaramente, solo a seguito del materiale accredito dei fondi statali**, verranno adottati gli atti di trasferimento delle somme in favore dell'Organismo Istruttore che provvederà, senza ritardo, all'emissione dei mandati di pagamento dei contributi spettanti ai beneficiari.